

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GALLARATE**

Il Giudice di Pace di Gallarate Dott. Cinzia Martinoni ha pronunciato la seguente

***SENTENZA***

Nella causa iscritta al n. 938/04 R.G.

**Promossa da**

XXXXXXXXXX residente in XXXX, Via XXXXXXXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti XXXXXXXX ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in XXXXX, Via XXXXX

*Parte attrice*

**contro**

XXXXXXXXXX residente in XXXXXXXX, Via XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXXXX ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in XXXXXXXX, Largo XXXXXXXX

*Parte convenuta*

**nonché contro**

MILANO ASS.NI S.p.a. con sede in Assago Milanofiori (MI), Strada 6, Palazzo A13, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

*Parte convenuta contumace*

Oggetto: **risarcimento danni da sinistro stradale.**

Conclusioni per parte attrice: come da comparsa conclusionale

Conclusioni per parte convenuta: come da comparsa conclusionale

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato la Sig.ra XXXXXX conveniva in giudizio il Sig. XXXXXXXXXX nonché la Milano Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 18 L. 990/69, per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni patiti dalla stessa nel sinistro occorso in data 12.04.2003 in Gallarate, Corso Sempione. In detta circostanza di tempo e di luogo l'autoveicolo Opel Corsa, targato XXXXXXX di proprietà e condotto da parte attrice si arrestava a semaforo rosso come pure l'autoveicolo che la seguiva, Fiat Panda, targato XXXXXX.

Quando il veicolo convenuto sopraggiungente da tergo tamponava il veicolo Fiat Panda che a causa dell'urto veniva sbalzato contro l'autoveicolo attoreo.

Nell'urto la Sig.ra XXXXXX asseriva di aver riportato danni al mezzo per € 55,03 oltre a lesioni fisiche derivanti da un trauma distorsivo del rachide cervicale, come dai documenti prodotti, quantificate in € 7.469,14.

All'udienza del 28.05.2004 parte convenuta Sig. XXXXXXXXXX si costituiva in giudizio depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta. Nessuno compariva per Milano Ass.ni S.p.a. che, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.

I procuratori delle parti chiedevano termini per il deposito di memorie istruttorie.

All'udienza del 01.10.2004 il procuratore di parte convenuta insisteva per l'ammissione di CTU ergonomica, parte attrice di opponeva. Il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona di XXXXXXXXXX, che avrebbe dovuto tener conto della compatibilità delle lesioni riportate rispetto all'esiguità dei danni materiali al mezzo. Venivano conseguentemente rigettate le ulteriori richieste istruttorie essendo peraltro pacifico *l'an* della causa.

All'udienza del 10.12.2004 veniva conferito incarico al CTU il quale accettava e prestava giuramento di rito.

All'udienza del 01.04.2004 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15.07.2005, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in

decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa *l'an debeat* si osserva pacifica e non contestata l'esclusiva responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro di cui è causa.

Sul *quantum debeat*, con riferimento ai danni alla persona, come emerge dalla C.T.U. le cui conclusioni si condividono integralmente sotto il profilo del danno biologico per invalidità permanente del 2 %, per le ragioni esposte dal medico, la sig.ra XXXXXXX ebbe a riportare "un trauma distorsivo del rachide cervicale". In base alle considerazioni del CTU incaricato il quadro clinico prospettato gli è certamente compatibile con la dinamica del sinistro. In relazione al danno morale, considerata la durata di inabilità temporanea parziale al 75% commisurata dal CTU in 10 (dieci) giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% commisurata in 15 (quindici) giorni, e ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% commisurata in 30 (trenta) giorni, il Giudice ritiene di liquidarlo nella misura di  $\frac{1}{4}$  del danno biologico.

Le considerazioni peritali, in punto di compatibilità delle lesioni riportate rispetto all'esiguità del danno al mezzo, sono state chiare e abbondantemente motivate nell'elaborato agli atti; il medico ha esplicitato che anche una modesta *vis lesiva* può determinare i disturbi lamentati come nel caso di specie.

L'odierno giudicante ritiene congrua la liquidazione delle lesioni effettuata dal CTU nella misura del 2%. Alla indicata misura di invalidità permanente vanno rapportati i parametri tratti dalle tabelle delle micropermanenti di cui alla L.53/2001 n. 57 già attualizzate al giugno 2005.

Pertanto sulla base degli elementi che precedono e tenuto conto dell'età della Sig.ra XXXXXXX al momento del sinistro (42 anni) i danni vanno liquidati nella seguente misura:

Danno biologico 2%	€ 1.246,99
Inabilità Temporanea Parziale 10 GG. al 75% di € 39,37	€ 295,30
Inabilità Temporanea Parziale 15 GG al 50% di € 39,37	€ 295,30
Inabilità Temporanea parziale 30 GG. al 25% di € 39,37	€ 295,20
Danno morale (1/4 del danno biologico)	€ 311,74

per un totale di pari ad € 2.444,53 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Vanno altresì liquidate le spese mediche documentate ammontanti, come indicato dal CTU, ad €223,29 e così per complessivi €2.667,82.

Il danno riportato dall'autoveicolo di parte convenuta in seguito all'urto viene liquidato in €45,86 considerato sulla base del preventivo agli atti pertanto al netto di IVA.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute.

Le spese legali di soccombenza vengono disposte, come da dispositivo, tenuto conto delle risultanze di causa nonché del quantum richiesto e accertato.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla

Sig.ra XXXXXX contro XXXXXXXXX e la Milano Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Sig. XXXXXXXXX nella causazione del sinistro di cui è causa;

Condanna i convenuti XXXXXXXX e la Milano Ass.ni S.p.a., in via solidale tra loro, a pagare a parte attrice la somma di € 48,96 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti;

Condanna i convenuti XXXXXXXX e la Milano Ass.ni S.p.a., in via solidale tra loro, a pagare a parte attrice la somma di €2.667,82 a titolo di totale risarcimento dei danni alla persona di XXXXXX, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo;

Pone definitivamente a carico di parte convenuta, le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla persona di XXXXXX pari ad €450,00.

Condanna parti convenute in solido a pagare a parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €1.800,00 oltre oneri di legge.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Gallarate, 30.08.2005

**IL GIUDICE DI PACE**

***Dott.ssa Cinzia Marinoni***

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

**9 SET 2005**

**RELAZIONE MEDICO LEGALE DI  
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO  
QUESITO**

*"Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa e tutta la documentazione medica ad essi allegata, dopo avere sottoposto a visita medica e a tutti gli accertamenti clinici e strumentali che riterrà opportuni la sig.ra XXXXXXXXXX, sentiti i Consulenti delle Parti e dando atto del parere da loro espresso:*

- 1. - quale sia stata la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla medesima nel sinistro per cui è causa e la compatibilità di dette lesioni con la dinamica dell'evento;*
- 2. - quale sia stata la durata della malattia traumatica e dell'inabilità temporanea totale e parziale, specificando in percentuale il grado di quest'ultima;*
- 3. - se dalle lesioni siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente valutandone, in caso affermativo, il grado con riferimento all'integrità psicofisica del soggetto (danno biologico), considerando -ove occorra - l'incidenza della specifica e*

*generica attività lavorativa;*

*4. - esprima inoltre il proprio motivato parere in ordine alla pertinenza ed alla congruità delle spese mediche documentate con l'evento lesivo, nonché sull'eventuale necessità di spese mediche future.*

### **FATTO**

*Come risulta dagli atti allegati al fascicolo giudiziario, dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione sanitaria prodotta la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXXX (ricorrente), in data 12/04/2003, fu vittima di incidente del traffico nel comune di Gallarate (VA): mentre era alla guida di Opel Corsa, regolarmente vincolata da cintura, ferma ad un semaforo fu tamponata improvvisamente ma lievemente da altra autovettura (che, a sua volta, era stata tamponata da altro autoveicolo).*

*Espletate le formalità di rito, la perizianda fu accompagnata al P.S. dell'Ospedale di Gallarate (VA): in tale sede fu raccolta l'anamnesi ("Incidente stradale: trauma distorsivo rachide cervicale") e la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXXX fu sottoposta a visita medica ("Contrattura muscolare muscoli para vertebra// cervicali") ed a rx rachide cervicale ("Non fratture evidenti. Utile il controllo al persistere della sintomatologia"). L'infortunata fu, poi, dimessa con la diagnosi di **"Trauma distorsivo colonna cervicale"**, assegnando prognosi di gg. 10, con le seguenti prescrizioni: "Collare cervicale per 7 gg., poi rimozione graduale in 2-3 gg. ...". Le cure proseguirono presso il medico di famiglia che, in più occasioni, rivide la propria assistita così certificando:*

- 18/04/2003: prognosi gg. 20 per "Colpo di frusta rachide cervicale";
- 07/05/2003: prognosi gg. 20 per "Colpo di frusta rachide cervicale";
- 27/05/2003: prognosi gg. 25 per "Colpo di frusta rachide cervicale";
- 23/06/2003: prognosi gg. 20 per "Colpo di frusta rachide cervicale in esiti";
- 14/07/2003: prognosi gg. 20 per "Colpo di frusta rachide cervicale in esiti";
- 04/08/2003: guarita con postumi.

*Contestualmente la perizianda effettuò rx rachide cervicale con proiezioni dinamiche (03/06/2003): non è disponibile il referto ma, alla revisione critica, non si*

evidenziano instabilità vertebrali. Fu, inoltre, prescritto ciclo di agopuntura e di mobilizzazione colonna cervicale (che la perizianda effettuò con puntualità).

In data 05/01/2004, su richiesta del Consulente medico-legale di Parte, l'infortunata effettuò esame otovestibolare evidenziante: "... *Nistagmo spontaneo di 1° grado a dx vivace. Lieve iporeflettività vestibolare sx con scosse modestamente aritmiche. ...*".

In seguito a ciò la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXX avanzò richiesta di risarcimento del danno a persona, che non fu soddisfatta in sede stragiudiziaria dalla controparte: pertanto la ricorrente si rivolse al Giudice di Pace di Gallarate, citandola in giudizio.

Con ordinanza del 01/10/2004 il chiar.<sup>mo</sup> Giudice di Pace Avv. Cinzia Martinoni ammetteva consulenza tecnica medico legale, affidando al sottoscritto (professore a contratto nel Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Genova) la risposta ai quesiti dianzi riportati.

### **OPERAZIONI PERITALI**

Le operazioni peritali sono cominciate come previsto il giorno 10/01/2005 ore 12.30 presso lo studio medico del C.T.U. sito in XXXXXX, via XXXXXX con la raccolta anamnestica e la visita della sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXXX, nata a XXXXX il XX/XX/XXXX e residente a XXXXXX in via XXXXXXXXX, casalinga, identificata mediante idoneo documento in corso di validità.

Si dà atto che alle operazioni hanno preso parte i Consulenti Privati nominati.

La perizianda nega precedenti traumatici o comunque di interesse ai fini della presenta valutazione. Soggettivamente, a seguito dell'incidente patito, la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXXX lamenta cervicalgia (soprattutto nei movimenti di rotazione del collo), parestesie retronucali e disturbi vertiginosi quando tiene la testa in posizione fissa per lungo tempo (ad esempio quando stira).

Di tale sintomatologia la perizianda non aveva mai sofferto in passato e - a suo dire - attualmente essa la limita nelle attività della vita quotidiana.

L'obiettività clinica attuale è la seguente:

Soggetto normolineo, normoconformato, in ottime condizioni generali, destrimane. Psiche e sensorio integri.

ESAME NEUROLOGICO: normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici; non evocabili riflessi patologici; pupille isocoriche normoreattive; assenza di nistagmo spontaneo e provocato. Prova di Romberg caratterizzata da piccole oscillazioni multidirezionali, che si accentuano con la prova di Romberg sensibilizzata. Marcia a stella negativa. Prove metriche e di coordinazione correttamente eseguite, con lieve impaccio bilaterale nella prova indice-naso. Non evidenza di grossolani deficit di moto. Integra la sensibilità estero- e propriocettiva.

RACHIDE CERVICALE: ridotta la fisiologica lordosi su base algica. E' presente modesta contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale, con spinalgie presso-percussorie delle apofisi spinose da C<sub>3</sub> a C<sub>7</sub>. Modesta contrattura a livello dei fasci superiori del trapezio dx, con dolore elettivamente evocabile alla digitopressione sui *trigger points*. Estensione ed inclinazioni del collo limitate di 1/4 delle fisiologiche escursioni per reazione antalgica; tutti gli altri movimenti della colonna sono limitati agli ultimi gradi delle fisiologiche escursioni per reazione antalgica.

Interpellati i Consulenti Tecnici di Parte, nulla hanno da aggiungere all'obiettività raccolta.

Con loro si rivedono criticamente, tra l'altro, i seguenti esami:

♣ Radiografie del rachide cervicale, (rese disponibili dalla perizianda in sede di visita), eseguite in P.S. nell'imminenza dell'incidente, evidenzianti netta rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale con discopatia C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>.

### **CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI**

Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta dalla periziando, della visita effettuata e dell'ulteriore documentazione medica presentata in sede di consulenza, è possibile affermare che - nell'incidente del traffico per cui è causa - la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXX ha riportato **trauma distorsivo del rachide cervicale**.

Tale quadro clinico è certamente **compatibile con la dinamica dell'incidente**, consistito in un modesto ma inaspettato tamponamento sull'autovettura ferma guidata dalla



perizianda (pertanto con notevole scarico di energia cinetica sull'autovettura della ricorrente). Proprio in questi casi è stato dimostrato (Scott M.W., McConnell W.E., *Comparison of human and ATD head Kinematics during low-speed rearend impacts*. Society of Automotive Engineering, 1993: Paper 930094) che il tronco subisce una spinta dal basso in alto a partire dalle anche, che così restituiscono l'energia scaricata dall'infossamento del tronco stesso nel sedile, come si verifica nella fase inicialissima del tamponamento. Tutta la letteratura più recente (ex multis.: Buzzi F. *La distorsione cervicale*, Pavia 1996) sottolinea l'importanza della componente lesiva di tipo assiale, da partecipazione del bacino e del tronco attraverso la risposta elastica del sedile, a riprova di una dinamica più complessa di quella semplicemente flesso - estensoria solitamente ritenuta responsabile degli effetti lesivi del colpo di frusta. Va anche ricordato che se il trauma cervicale da accelerazione avviene inaspettatamente, non vi è il tempo necessario per "preparare" la muscolatura paravertebrale ad ammortizzare il colpo. Infatti, il sistema muscolare è certamente il principale fattore di stabilizzazione del rachide e, non diversamente che in altri distretti corporei, è in grado di assorbire e minimizzare la trasmissione di elevate quantità di energia alle strutture ossee, in particolare nei traumatismi. Purtroppo, il tempo di reazione necessario alla contrazione muscolare è superiore a quello di realizzazione del trauma stesso: ciò è noto per il trauma cervicale, in cui il tempo di reazione è di 200 msec. mentre i danni avvengono 50 - 70 msec. prima che i muscoli reagiscano (Lorini e Coli., *Nomenclatura biomeccanica: valori di tolleranza corporea alle sollecitazioni del rachide cervicale*. In Lafisca - Ricciardi: // "colpo di frusta" cervicale, 1999). Infine, va considerato che la modica entità lesiva si esplicò su un rachide già alterato da discreta discopatia C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>: tutta la letteratura specialistica concorda che, in questi casi, anche una modesta *vis lesiva* può determinare disturbi che possano cronicizzare (Umani Ronchi G., *La valutazione medico-legale dell'invalidità permanente* in *Jura Medica*, 1992).

Nello specifico caso, dunque, nonostante la modestia dei danni materiali riportati dall'autovettura della perizianda, non ci sono soverchi problemi nell'accertamento del

nesso causale tra l'incidente e la lesione poiché i classici criteri di giudizio medico - legale in tema di causalità materiale (Barni M., // *rapporto di causalità materiale in medicina legale*, II<sup>a</sup> edizione, Milano, 1995) sono tutti soddisfatti, a cominciare dal criterio di possibilità scientifica (idoneità lesiva), dal criterio topografico, cronologico, di continuità fenomenica e così via. Per quanto riguarda la durata della malattia traumatica, vi sono in atti una serie di certificazioni redatte dal medico di famiglia che protraggono la stabilizzazione del quadro clinico per circa 3 mesi e mezzo. Tali certificazioni, però, non forniscono alcuna motivazione per giustificare un periodo così lungo d'invalidità permanente (quest'ultimo mi sembra il termine più corretto da utilizzare, poiché si tratta - nel caso in esame - di valutare la componente temporanea del danno biologico: vd. Fiori A., *La stima personalizzata del danno alla salute in Diritto ed Economia dell'Assicurazione*, 40, 343, 1998). Infatti, nella valutazione della temporanea invalidità biologica debbono solo considerarsi le situazioni morbose ancora passibili di sostanziale evoluzione, giammai quelle che già si connotano palesemente come danno permanente. Le ripetute certificazioni del medico di famiglia attestano continuamente lo stesso quadro clinico disfunzionale di cui, poi, si richiede la valutazione dell'invalidità permanente: è ovvio che esse non possono considerarsi nel computo dell'invalidità temporanea, denunciando solo l'effettiva già conseguita stabilizzazione del quadro clinico (Morelli G.A., // *danno risarcibile* in De Ferrari F., Morelli G.A., Tavani M. *La valutazione del danno a persona come conseguenza di lesioni traumatiche*, Milano 2000 p. 11).

Peraltro, tali certificazioni non hanno alcun pregio dal punto di vista medico-legale poiché mancano di quei requisiti sostanziali che la dottrina medico-legale ha ritenuto fondamentale per la "*certificazione medica*" (Demori A., *Le certificazioni mediche ad uso assicurativo e di invalidità civile* in *Atti del Convegno: "Aspetti medico-legali nella pratica di medicina generale"*, Varese 19/03/2005, *in press*): esse, dunque, vanno tranquillamente disattese.

Per lo stesso motivo, dunque, non può essere condivisa la richiesta di inabilità temporanea biologica proposta dal Consulente di Parte ricorrente (che proprio sulle

certificazioni del curante fonda la sua quantificazione).

Più correttamente, è possibile riconoscere 10 gg. di invalidità biologica temporanea parziale massima, corrispondenti alla prognosi prescritta dal P.S., durante i quali la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXX mantenne il collare cervicale per tutta la giornata; ulteriori 15 gg. di invalidità biologica temporanea media, corrispondenti alla progressiva disassuefazione dal collare ed all'inizio della terapia riabilitativa; ulteriori gg. 30 di invalidità biologica temporanea minima, corrispondenti al periodo di effettuazione di FKT assistita e della definitiva stabilizzazione della lesione.

Allo stato attuale residuano esiti permanenti stabilizzati sottoforma di evidenti reliquati algico - disfunzionali a carico del rachide cervicale, che limitano la perizianda nell'attività quotidiane della vita.

Sulla base di ciò, l'invalidità biologica permanente derivata dall'infortunio del traffico *de quo* è valutabile nel 2% di invalidità biologica permanente.

Non vi sono ripercussioni sulla capacità lavorativa generica e/o specifica (casalinga).

Le spese sanitarie in atti da ritenere necessarie, pertinenti, congrue e di opportuna durata ammontano ad €. 223,39 (ciclo di FKT + esame otovestibolare). In atti sono documentate spese relative a "*certificazioni del curante*", non essendo tali spese finalizzate al ripristino dell'integrità psico-fisica lesa dall'infortunio *de quo*, esse non devono essere risarcite.

La modestia dei reliquati non fa prevedere la necessità di spese mediche future certe.

### **CONCLUSIONI**

Pertanto, sulla base di quanto soprascritto ed ampiamente documentato, attualmente è possibile così rispondere ai quesiti posti dal Chiar.<sup>mo</sup> Giudice di Pace Aw. Cinzia Martinoni:

✓ Nell'incidente del traffico per cui è causa la sig.<sup>ra</sup> XXXXXXXXX ha riportato **trauma distorsivo del rachide cervicale.**

Tale quadro clinico è certamente **compatibile con la dinamica dell'incidente;**

✓ Per le lesioni riportate la durata **dell'inabilità temporanea parziale** fu di **giorni 55** (cinquantacinque), così ripartiti:

- giorni 10 (dieci) al 75% (settantacinque per cento),
  - giorni 15 (quindici) al 50% (cinquanta per cento),
  - giorni 30 (trenta) al 25% (venticinque per cento);
- ✓ Sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente che determinano un **danno biologico permanente** equamente quantificabile nella misura del 2 % (due per cento);
- ✓ **Le spese sanitarie** in atti da ritenere necessarie, pertinenti, congrue e di opportuna durata in relazione all'infortunio del traffico descritto ammontano ad € 223,29.

La modestia dei reliquati **non** fa prevedere la necessità di **spese mediche future**.

Le conclusioni proposte sono comunicate ai Consulenti Tecnici privati: si dà atto che esse sono da loro condivise.

Addì, 10/03/2005

**Il Consulente Tecnico d'Ufficio:**  
**L. Angelo DEMORI –Medico Chirurgo**  
*Professore a c. Dip. Medicina Legale*  
*Università degli Studi di Genova*